



CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROCCA DI PAPA  
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Via Leonida Montanari n. 2 - 00040 Rocca di Papa Tel 06.94286133-34 fax 06.94286135

Prot. n. 8374

Ordinanza n. 83

OGGETTO: ORDINANZA DI ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI. MISURE PER LA PREVENZIONE ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE ED IL LORO CONSUMO NEI GIORNI 19-20-21 OTTOBRE 2018 E FINO AL 31 DICEMBRE 2018.

IL SINDACO

Vista la circolare del Ministero Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7Giugno 2017 sulle linee di indirizzo per la Safety e Security degli eventi Pubblici e la successiva circolare di aggiornamento di Luglio 2018

Vista la comunicazione di cui la Prefettura di Roma di 07Agosto 2018, ha comunicato le linee guida per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di eventi pubblici e ribadito al fine di prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica la necessità di emanare ordinanza per il divieto dell'uso di alcolici e per la vendita di bottiglie in vetro e lattine, nonché il commercio abusivo di oggetti atti ad offendere.

Considerato che occorre intervenire al fine di prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e super alcoliche.

Ritenuto necessario ed urgente per le ragioni sopra indicate, assumere i consequenziali provvedimenti di competenza.

Vista la necessità e l'urgenza di dare seguito alle richieste.

Visti gli Art. 50 e 54 del D.Lgs. 267 /2000.

Accertato che ai sensi art.13 comma 1 Legge 7 Aprile 1990, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta ad emanare atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli art.7 e seguenti della Legge n.241/1990.

Visto il T.U. approvato con R.D. 18/06/1931,n.723 e s.m.i.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, per tutti i giorni 19-20-21 Ottobre 2018 e comunque fino al 31 Dicembre 2018:

*in occasione di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) e di raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo:*

*E' fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto superalcolici;*

- *E' fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ad ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine.*

*La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;*

- *E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione;*

- *E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione.*

- *La presente ordinanza si applica a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) ed al raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo, per tutta la giornata di svolgimento della manifestazione.*

*La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di somministrazione ed ai venditori ambulanti operanti nell'area di svolgimento della manifestazione, compresa la somministrazione nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività autorizzate all'occupazione suolo pubblico e poste*



non in adiacenza ai locali.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ovvero, in alternativa, al Capo della Stato entro 120 giorni.

DISPONE

Che copia della presente sia notificata:

- Alla Prefettura di Roma
- Alla Questura di Roma
- Alla Stazione carabinieri di Rocca di Papa
- Alla Polizia Locale di Rocca di Papa
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Frascati
- Alla cittadinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Estensore FG

16 OTT. 2010



Il Sindaco  
Emanuele Crestini

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato oggi. ....

la presente ordinanza al Sig. .... consegnandone copia

a .....

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE